



COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI

PROVINCIA DI COSENZA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 DEL 31/10/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI, TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, ALL’ENTE NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

L’anno **duemiladiciannove**, il giorno **trentuno** , del mese di **ottobre** , alle ore **17,19** , nella sala delle adunanze del Comune suddetto, previo recapito di appositi avvisi debitamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica **straordinaria**, ed in **prima** convocazione con l’intervento dei Consiglieri:

| COGNOME E NOME | PRESENTI |
|-------------------------|----------|
| LIRANGI LUIGI | SI |
| SMIRIGLIA MASSIMILIANO | SI |
| QUINTIERI ANTONIO | SI |
| ESPOSITO MASSIMILIANO | NO |
| SALIMENA MARIA GRAZIA | NO |
| GIORDANO DOMENICO | SI |
| DI STASI BELINDA SIMONA | SI |
| ZICARO DEBORA | SI |
| RAGO DAMIANO | SI |
| RUMANO' FRANCESCO | NO |
| SCIRROTTA VINCENZO | SI |
| CORSO GAETANO | NO |
| PUGLIESE EUGENIO | NO |

Consiglieri Presenti N. **8**

Consiglieri Assenti N. **5**

Assiste il Segretario Comunale Dott. SPAGNUOLO Elisa .

Presiede il Presidente del Consiglio RAGO DAMIANO .

Il Sindaco, Luigi Lirangi, relaziona illustrando la proposta di delibera e chiarendo che, al fine di avere una gestione maggiormente efficace relativamente alla riscossione delle entrate dell'Ente, con tale atto si intende affidare all'Agenzia delle Entrate i servizi di riscossione bonaria/volontaria oltre a quelli di riscossione coattiva, già affidati alla stessa Agenzia negli anni passati, anche dalle precedenti Amministrazioni.

Dice che per l'attività di riscossione coattiva non ci sono ulteriori aggravii di spesa per gli utenti in virtù della convenzione e per la riscossione volontaria i costi a carico del comune sono molto bassi e solo sul riscosso, senza ulteriori oneri a carico degli utenti.

Sottolinea che, nel corso degli anni, l'attività di riscossione ha dato buoni risultati ma, con tale ulteriore intervento, si vuole agire in modo ancora più incisivo, anche in considerazione delle difficoltà economiche di liquidità dell'Ente, situazione comune a molti altri Enti.

Al riguardo, informa il Consiglio di essere in contatto con il Presidente dell'IFEL e con altri Sindaci per verificare le misure che possano essere intraprese e chieste allo Stato in aiuto agli enti locali.

Aggiunge che l'affidamento all'Agenzia è stato deciso anche perché la carenza di personale rende complicata l'attività di riscossione delle entrate.

Dice che, come Amministrazione, non ci si fermerà a ciò in quanto sono molte le azioni e strategie messe in campo ed in programma per risolvere il problema di liquidità di bilancio.

Spera non si facciano polemiche in merito, considerate anche le dichiarazioni dell'Opposizione, esplicitate nei precedenti Consigli, sulla necessità di mettere in campo, in modo più incisivo, tutte le azioni necessarie nei confronti degli evasori per migliorare la situazione finanziaria dell'Ente.

Il Consigliere Vincenzo Scirrotta, a nome dell'Opposizione, dice che questa azione va nella direzione di quello che loro hanno sempre asserito, ma solo come principio. Ritiene, cioè, sia giusto affidare la riscossione delle entrate tributarie ma non patrimoniali, in particolare quelle derivanti dall'enfiteusi e terratico. Dice che dovrebbe essere nominata una Commissione per i tributi e solo dopo intervenire con la convenzione, per cui preannuncia il voto sfavorevole.

Il Sindaco, Luigi Lirangi replica che se si pensa e si suggerisce di procedere nella direzione di agire in modo più incisivo sugli evasori, non si deve poi fare marcia indietro. Dice che le tasse vanno pagate e, se ci sono delle difficoltà dei privati, il Comune, come sempre ha fatto, cercherà di andare loro incontro, nei limiti di quello che prevede la normativa. L'Ente si è più volte interfacciato con i cittadini che non hanno pagato e questa è un'ulteriore azione.

Non condivide quanto detto dal Consigliere Scirrotta sottolineando che la convenzione è di carattere generale e poi sarà il Responsabile di settore a dare all'Agenzia, di volta in volta, direttive sui tipi di tributo da far inviare. Quanto al coattivo, dice che la riscossione viene realizzata a prescindere dalla convenzione, in continuità con quanto già attuato negli anni passati dall'Ente.

Aggiunge che con la Commissione per i tributi, oltretutto, si può discutere per le azioni future ma non per il passato.

Ancora, con riferimento al terratico, dice che le tariffe sono state determinate nel 93/94; con le azioni promosse in questi anni dal Comune, su questa entrata specifica, sono state raggiunte percentuali di riscossione pari anche al 95% ed i cittadini morosi sono stati invitati anche a rateizzare le somme. È evidente che il dovuto deve essere pagato.

Auspica che, per queste motivazioni, con un voto unanime si dia un messaggio corretto e condiviso da parte di tutto il Consiglio, fermo restando che l'Ente andrà sempre incontro alle esigenze dei cittadini.

I tavoli di ragionamento possono essere fatti e li condivide ma bisogna intervenire in modo deciso per il bene dell'Ente.

Il Consigliere Vincenzo Scirrotta ritiene che l'Opposizione non abbia fatto marcia indietro e ribadisce che questa azione va nella direzione di quello che loro hanno sempre asserito, ma solo come principio. Sostiene che tutti devono pagare ma all'interno della convenzione dovevano essere esclusi l'enfiteusi e il terratico perché ritiene che si debbano determinare meglio le tariffe ed a seguito della discussione in seno alla Commissione sui tributi.

Chiede, inoltre, come mai la convenzione non sia stata approvata prima.

Il Sindaco, Luigi Lirangi ribadisce che, relativamente al coattivo, la riscossione viene effettuata a prescindere dalla convenzione, in continuità con quanto già attuato negli anni passati dall'Ente.

Dice che con la Commissione non si può decidere per il passato e che l'Ente, in generale, attraverso il Responsabile del settore Finanziario, deve dare le direttive all'Agenzia sui tributi da riscuotere.

In risposta alla domanda del Consigliere Scirrotta, dice che già nel 2017, così come era già in passato, è stata affidata all'Agenzia delle Entrate la riscossione coattiva, fermo restando che si è cercato di agire anche in modo bonario nei confronti dei cittadini. Altresì, sono state messe in campo tutte le azioni previste dalla legge con l'invio dei relativi atti per il recupero dell'evaso.

Il Vice Sindaco, Massimiliano Smiriglia sottolinea che le spese del terratico sono irrisorie rispetto ai benefici e quindi, a maggior ragione, bisogna pagare. Oltretutto, ricorda che chi non paga non può accedere alle agevolazioni previste da parte dello Stato e sottolinea che i tributi comunali devono essere pagati come e più delle altre tasse.

Il Consigliere Vincenzo Scirrotta ribadisce di essere a favore del pagamento dei tributi ma che nella convenzione dovevano essere esclusi l'enfiteusi e il terratico.

Il Sindaco, Luigi Lirangi dice di aver sufficientemente spiegato la questione e che non ha altro da aggiungere.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il sistema della riscossione in Italia, se visto nel quadro temporale di lungo periodo degli ultimi dieci anni, è stato caratterizzato da interventi legislativi finalizzati a conferirne una maggiore efficacia attraverso la riduzione dei costi a carico dello Stato ed una maggiore omogeneità nell'azione di recupero nei confronti dei contribuenti/cittadini su tutto il territorio nazionale; in particolare, possono individuarsi in tre momenti le tappe principali di tale percorso, che dal 2005 al 2016 ha ricondotto in un unico soggetto titolato, pur con natura privata di "SpA" ma con la presenza o partecipazione pubblica, una delle funzioni più rilevanti e complesse dello Stato, la riscossione nazionale:

- un primo momento, nel 2005, ha portato alla nascita, in data 1° aprile 2006, dell'attuale *Gruppo Equitalia*, che rappresenta il primo sistema di riscossione nazionale sotto il "controllo pubblico": dai 38 (trentotto) Concessionari, competenti in un determinato territorio che svolgevano il proprio ruolo anche con modalità operative diverse, ai 16 (sedici) Agenti della riscossione;
- un secondo momento, nel 2010, ha consentito di far confluire dal 1° gennaio 2012 i 16 (sedici) Agenti della riscossione in tre società: *Equitalia Nord SpA*, *Equitalia Centro SpA* ed *Equitalia Sud SpA* sotto il coordinamento e l'indirizzo della Holding *Equitalia SpA* ;
- un terzo momento è quello che ha portato in data 17 febbraio 2016, alla costituzione di un'unica società *Equitalia Servizi di riscossione S.p.A.*, a seguito di fusione delle tre precedenti, nella quale sono state concentrate le attività di tutti gli Agenti della riscossione.

Considerato che il punto finale di approdo di tale percorso è costituito dal Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", che a partire 1° luglio 2017 scioglie le società del Gruppo Equitalia che svolgono l'attività di riscossione, attività comunque da proseguirsi espressamente fino a tale data, e contestualmente attribuisce l'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate, attraverso però un suo ente strumentale, con natura pubblica economica, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, appositamente istituito a far data dal 1° luglio 2017 per garantire la continuità dell'esercizio di tale attività;

Preso atto quindi che, ai sensi e per gli effetti del citato Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, così come convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, in materia di riscossione a decorrere dal 1° luglio 2017:

1. le società del Gruppo Equitalia, che rivestono la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni conferiti in materia dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Titolo I, Capo II e Titolo II) sono sciolte;

2. le società del Gruppo Equitalia, che rivestono la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni conferiti in materia dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Titolo I, Capo II e Titolo II) sono sciolte;

3. le società del Gruppo Equitalia, che rivestono la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni conferiti in materia dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Titolo I, Capo II e Titolo II) sono sciolte;

4. l'esercizio delle funzioni, ad esse assegnate, relative alla riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 viene ora attribuito all'Agenzia delle Entrate e svolto da un suo ente strumentale pubblico economico, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, che subentrerà ad Equitalia a titolo universale nei suoi rapporti giuridici attivi e passivi, con una propria autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, sottoposto all'indirizzo, alla vigilanza e al monitoraggio costante del Ministro dell'Economia e delle Finanze secondo i principi di trasparenza e di pubblicità;

5. il nuovo Ente può anche svolgere le attività di accertamento e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie e/o patrimoniali dei Comuni, delle Province e delle Società da essi partecipate previo specifico affidamento in tal senso;

Considerato che il nuovo Ente ha carattere interamente pubblico e ha, oltre ai poteri già propri di Equitalia, come in particolare la formazione del ruolo, anche nuovi poteri informativi, tali da migliorare e rendere più efficace la riscossione, potendo infatti utilizzare le informazioni che provengono dalle banche dati sia dell'Agenzia dell'Entrate sia di altri Enti a cui la stessa Agenzia accede direttamente, come ad esempio la banca dati dell'istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato, altresì, che il nuovo Ente deve conformarsi nel rapporto con i contribuenti ai principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo;

Ritenuto che tale nuovo ed unico soggetto della riscossione abbia tutte le caratteristiche necessarie per eseguire al meglio l'attività in parola, sia per l'aspetto prettamente tecnico delle competenze e degli strumenti specifici a sua disposizione sia per l'approccio con il contribuente che deve essere per legge espressamente improntato ai principi di cui sopra, in modo da garantire il perseguimento delle finalità pubbliche di giustizia e d'equità;

Dato atto che tutte le entrate del Comune, *da quelle tributarie* come le imposte patrimoniali ICI/IMU/TASI, la tassa sui rifiuti TARES/TARI, la tassa occupazione suolo ed aree pubbliche TOSAP, *alle entrate patrimoniali di diritto pubblico* come le sanzioni amministrative al Codice della Strada e le sanzioni amministrative in genere, il canone dei passi carrabili, servizio idrico, i contributi relativi a servizi a domanda individuale quali i canoni del trasporto scolastico, della mensa, i servizi cimiteriali, fino *alle entrate patrimoniali di diritto privato* come gli affitti comunali ecc., se non riscosse nei termini ordinari previsti dalle rispettive procedure di competenza, devono essere oggetto di un'ulteriore attività di recupero cosiddetta coattiva, al fine di assicurare sia il gettito atteso delle previsioni di Bilancio sia il medesimo trattamento tra chi paga e chi non, pur usufruendo dello stesso servizio erogato dal Comune, a garanzia rispettivamente dell'equilibrio di Bilancio e dell'imparzialità di trattamento dei cittadini;

Dato atto che il Servizio Tributi non ha a disposizione sufficienti risorse umane, strumentali ed economiche per procedere all'esercizio diretto delle funzioni e delle attività relative alla riscossione delle entrate proprie;

Considerato che l'affidamento della riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, fornisce garanzia di imparzialità e di trasparenza della pubblica amministrazione, tenuto conto dello stringente controllo pubblico a cui l'ente è assoggettato e al tempo stesso consente di utilizzare lo strumento del ruolo e tutte le conseguenti procedure previste dalla legge per l'esecuzione forzata, in grado di assicurare il corretto espletamento della stessa riscossione delle entrate anche per somme di minore entità;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 12/10/2017 con cui è stata affidata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la sola riscossione coattiva delle entrate comunali;

RITENUTO opportuno provvedere ad integrare la citata Delibera CC n° 33/2017, affidando alla Soc. Agenzia Entrate – Riscossione anche i servizi di riscossione bonaria/volontaria o pre-coattiva, in modo da avere una gestione unitaria ed omogenea, quindi maggiormente efficace, della riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali comunali;

EVIDENZIATO che, mentre la riscossione coattiva (e quella prevista ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 26/02/1999, n. 46) viene espletata in ottemperanza alla normativa prevista per la riscossione tramite ruolo e, quindi, non è necessaria, a parte la delibera di affidamento sopra menzionata, alcuna altra pattuizione (essendo appunto ogni aspetto definito dalla legge), per la riscossione bonaria o pre-coattiva, oltre alla prevista delibera di affidamento, è necessaria la stipula di una convenzione che ne disciplina le modalità operative ed economiche;

ESAMINATO il testo della Convenzione trasmesso da Agenzia Entrate – Riscossione, e ritenuto meritevole di approvazione;

PRESO atto che, nell'ambito dei servizi di riscossione bonaria e pre-coattiva Agenzia delle Entrate – Riscossione mette a disposizione i servizi di cui agli allegati 1 e 2 per governare la riscossione;

RITENUTO opportuno, pertanto, confermare la propria precedente Delibera C.C. n° 33/2017 ed, in aggiunta, affidare ad Agenzia delle Entrate – Riscossione anche i servizi di riscossione bonaria o pre-coattiva, approvando allo scopo la Convenzione che ne disciplina le modalità operative ed economiche dell'attività di riscossione volontaria e coattiva delle entrate comunali, nel testo allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, per le motivazioni qui espresse, ai sensi degli articoli 1 e 2 ed in generale di quanto disposto dal Capo I del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 di affidare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, oltre all'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune, anche quella volontaria, dando atto che il costo di tale affidamento è definito dalla legge in materia, per la riscossione coattiva, e dall'allegata convenzione per la riscossione volontaria;

Visto il Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 che prevede espressamente all'articolo 2, comma 2, la possibilità per gli Enti locali di deliberare l'affidamento al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale delle “attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie;

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario Tributi, espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

con voti favorevoli n. 7 (sette: Lirangi Luigi, Smiriglia Massimiliano, Quintieri Antonio, Giordano Domenico, Di Stasi Belinda, Zicaro Debora, Rago Damiano), contrari n. 1 (uno: Scirrotta Vincenzo), assenti n. 5 (due: Esposito Massimiliano, Salimena Maria Grazia, Rumanò Francesco, Corso Gaetano e Pugliese Eugenio,), resi nei modi di legge,

DELIBERA

Di richiamare la narrativa quale parte integrante del presente atto;

- **di approvare** la convenzione per la gestione dell'attività di riscossione volontaria e coattiva delle entrate comunali composta di n. 25 articoli e relativi allegati, riconfermando l'affidamento per la riscossione coattiva già previsto con delibera CC n. 33/2017;

- **di affidare**, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, al nuovo unico soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'articolo 1 ed in generale del Capo I del citato decreto, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione l'attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate comunali,

tributarie e patrimoniali a decorrere dal 01 NOVEMBRE 2019 demandando al responsabile del servizio per ogni affidamento;

- **di sancire** che l'attività di riscossione volontaria delle entrate comunali sarà affidata con determinazione del Responsabile del servizio solo nei casi in cui l'Amministrazione lo riterrà necessario e conveniente per l'Ente;

- **di dare atto** che l'attuale affidamento, pur avendo rilevanza contabile per l'Ente, non comporta in questa sede costi e quindi impegni di spesa, in quanto il compenso per l'attività di riscossione sarà determinato, secondo i termini di legge specificamente previsti in materia per la riscossione coattiva e dalle determinazioni dei Responsabili dei servizi, in base alla convenzione allegata, per la riscossione volontaria;

- **di stabilire** che l'affidamento avrà la durata con decorrenza 01 NOVEMBRE 2019 e scadenza 31/12/2021;

- di dichiarare, con analoga votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge considerato che la data di decorrenza dell'affidamento è il 01 novembre 2019.

Letto e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.TO RAGO DAMIANO

Il Segretario Comunale
F.TO SPAGNUOLO Elisa

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:
- E' stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio comunale, il giorno **18.11.2019** per rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n. 267/2000;
- E' divenuta esecutiva:
 - decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta nessun ricorso;
 - perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Terranova da Sibari, li **18.11.2019**

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Elisa SPAGNUOLO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Terranova da Sibari, li **18.11.2019**

Il Segretario Comunale
Avv. Elisa SPAGNUOLO